

STATUTO DELLA A.S.D. "COMPAGNIA ARCIERI ISONZO"

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, con sede in Gorizia, via delle Grappate n. 63, l'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. "COMPAGNIA ARCIERI ISONZO" regolata dal presente Statuto nel quale viene indicata con la parola "COMPAGNIA".

ART. 2

FINALITA'

La Compagnia ha carattere dilettantistico, è apolitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata. Sono scopi della Compagnia sviluppare tra gli associati gli ideali dello sport in genere, il suo valore educativo. In particolare la Compagnia si propone di favorire ed incrementare lo sport del tiro con l'arco in tutte le sue manifestazioni attraverso la preparazione atletica degli associati, mediante l'istituzione di corsi, partecipazione a gare e organizzazione di gare. La Compagnia potrà anche, nell'ambito di tali scopi, operare nel campo di attività ricreative e culturali in genere, promuovendo o partecipando a manifestazioni ritenute valide, comunque rientranti nello spirito associazionistico.

ART. 3

AFFILIAZIONE

La Compagnia è affiliata alla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con L'arco) che ha sede in Roma, via Vitorchiano n. 115, nell'ambito delle norme generali del CONI.

ART. 4

SOCI

La Compagnia si compone di un numero illimitato di Soci divisi nelle seguenti categorie:

- a) Socio ordinario;
- b) Socio benemerito vitalizio;
- c) Socio sostenitore annuale;

d) Socio ordinario pro-tempore.

- Sono Soci ordinari coloro che versano una quota annuale stabilita dai competenti organi statutari ed abbiano compiuto i 9 anni;
- Sono Soci benemeriti vitalizi coloro che elargiscono alla Compagnia una somma di almeno € 130,00 (centotrenta,00) una tantum;
- Sono Soci sostenitori annuali coloro che versano una quota annua non inferiore ad € 30,00 (trenta,00)
- Sono Soci onorari gli iscritti o no che, a giudizio dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, si siano particolarmente distinti per speciali benemerenzze in favore della Compagnia. Il Socio onorario viene iscritto nell'apposito albo e rimane tale vita natural durante. Egli può partecipare alle Assemblee e votare anche per le elezioni degli Organi della Compagnia; può essere eletto membro del Consiglio Direttivo. Il Socio onorario può essere escluso soltanto se sia provato che abbia in modo grave danneggiato l'attività o l'onorabilità della Compagnia. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo. La tessera di Socio onorario è esente da ogni tributo.

I Soci di qualsiasi categoria, in regola con il versamento delle quote, godono gli stessi diritti di intervento e di voto alle Assemblee.

ART. 5

E' dovere di ogni Socio partecipare alle Assemblee esprimendo, se richiesto, il proprio voto; non danneggiare in qualsiasi modo la Compagnia; corrispondere la quota di iscrizione secondo gli importi e le modalità stabilite.

ART. 6

E' diritto di ogni Socio partecipare alle Assemblee esprimendo il proprio voto; assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo; essere presente a tutte le manifestazioni della Compagnia.

ART. 7

Viene escluso il Socio che danneggi gravemente l'onore della Compagnia o procuri gravi danni alle manifestazioni della stessa. Il Socio escluso può appellarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, a pena di decadenza, al Collegio dei Probiviri, giustificando per iscritto

i motivi del ricorso. Il Collegio dei Probiviri, sentito il parere del Consiglio Direttivo ed il ricorrente, deciderà inappellabilmente e senza formalità di procedura.

ART. 8

Il Socio che viola le disposizioni dello Statuto può incorrere nelle seguenti penalità:

- a) Richiamo verbale o scritto;
- b) Sospensione da Socio e dalle attività per un tempo determinato;
- c) Radiazione dalla Compagnia e dalle attività.

ART. 9

Il Consigliere può essere sospeso o sostituito dal Consiglio Direttivo qualora non dimostri buona volontà di lavoro nella sua specifica attività affidatagli e si ritiene dimissionario qualora risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Consiglio.

ART. 10

All'atto dell'iscrizione viene rilasciata una tessera previo versamento di una quota il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno. La tessera ha validità di un anno sociale che va dal 1° Novembre al 31 Ottobre.

ART. 11

Nessun Socio può servirsi per fini privati dei beni appartenenti alla Compagnia.

ART. 12

ORGANI DELLA COMPAGNIA

Sono Organi della Compagnia:

- a) L'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è costituita da tutti gli iscritti alla Compagnia ed in regola con il pagamento della quota associativa e non interessati da provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 8 lettere b) e c).

Le sue decisioni sono definitive e possono essere modificate solo dalle decisioni di una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 31 Ottobre.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta sia ritenuto utile o necessario. L'assemblea ordinaria deve essere convocata su istanza dei Soci che rappresentino almeno 1/3 degli aventi diritto al voto per trattare argomenti riguardanti la Compagnia.

L'invito scritto deve essere inviato ai singoli Soci almeno 7 giorni prima della data fissata e contenere l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo e dell'ora della prima e della seconda convocazione, successiva una all'altra di almeno 1/2 ora.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno il 75% dei voti validi, e per la seconda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo, dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- d) l'approvazione delle proposte del Consiglio Direttivo riguardanti la quota di iscrizione e tesseramento.

ART. 14

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento della Compagnia provvedendo alla nomina dei liquidatori, i quali si attiveranno alla fine della devoluzione del patrimonio della Compagnia come stabilito al successivo Art. 26 del presente Statuto. Delibera inoltre tutte le volte che si tratti di modificare il presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata se lo richiede la Maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se presenti o rappresentati i 4/5 degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione se presenti o rappresentati i 2/3, tranne che si tratti di deliberare sullo scioglimento della Compagnia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al voto.

ART. 15

Hanno diritto al voto gli iscritti che abbiano compiuto il 16° anno d'età.

Possono essere votati solo i Soci che abbiano compiuto il 18° anno d'età.

Le votazioni possono farsi per alzata di mano tranne che si tratti di questioni riguardanti persone, nel qual caso il voto è segreto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare più di 3 Soci.

ART. 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona designata dall'Assemblea. Può essere nominato anche un Segretario o uno o più Scrutatori.

ART. 17

Nel caso delle votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo, l'Assemblea eleggerà un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Segretario e da due Scrutatori. Tale Ufficio resterà in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11 e di diritto ne fa parte un rappresentante dei gruppi periferici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo a ciascun membro possono essere affidate particolari mansioni.

Qualora durante il biennio venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere alla sostituzione, preferibilmente scegliendo in ordine di graduatoria tra i primi non eletti alle precedenti elezioni per il Consiglio Direttivo. Tali Consiglieri dovranno essere confermati nella carica dell'Assemblea nella sua prima riunione. In caso di mancata conferma L'Assemblea provvederà alla loro sostituzione.

Qualora venga a mancare più di 1/3 dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti o alla nomina dell'intero Consiglio.

ART. 19

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che sia necessario. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso scritto, anche telefonicamente in caso d'urgenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche su richiesta di 2 membri dello stesso, del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 5 Soci.

L'adunanza è valida se vi intervengono la metà più uno dei Consiglieri stessi e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri stessi.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo rappresenta, per mezzo del Presidente o in sua assenza, del Vice Presidente, la Compagnia di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente e rispettivamente al Vice Presidente spetta la firma in nome e per conto della Compagnia. Nei casi di urgenza, nell'ordine, esercitano i poteri del Consiglio con l'obbligo di chiederne ratifica alla prossima riunione.

Spetta al Consiglio:

- a) Deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;

- c) Formulare i bilanci: Preventivo e Consuntivo; preparare la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico entro il 31 Ottobre di ogni anno curandone la presentazione agli iscritti. In difetto di tale presentazione le eventuali spese verranno effettuate entro i limiti di 1/12 del bilancio preventivo approvato per ogni mese trascorso;
- d) Deliberare sull'acquisto di qualsiasi materiale ad uso della Compagnia, nonché sulle operazioni finanziarie di qualsiasi natura;
- e) Nominare Comitati Tecnici determinandone le mansioni;
- f) Deliberare sui programmi rientranti negli scopi della Compagnia; compilare il calendario dei Tornei; designare gli atleti che dovranno partecipare a Tornei Nazionali;
- g) Deliberare sulla stipula di patti, contratti o convenzioni di qualsiasi genere;
- h) Assumere o licenziare personale;
- i) Conferire procure o mandati per particolari affari ai singoli Consiglieri;
- l) Nominare procuratori od avvocati per la tutela dei diritti della Compagnia.

ART. 21

E' fatto divieto agli Amministratori in carica della Compagnia, di ricoprire la medesima carica sociale nell'ambito di Società ed Associazioni sportive affiliate alla FITARCO.

ART. 22

Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, salvo casi particolari determinati dallo stesso.

ART. 23

Il Segretario ha particolare cura del libro dei Soci e delle operazioni di tesseramento, dei libri e documenti della Compagnia, provvede al disbrigo della corrispondenza e compila il libro dei verbali nelle sedute del Consiglio. I verbali dovranno essere redatti di volta in volta sull'apposito libro approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 24

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea degli iscritti; gli stessi nominano nel proprio ambito il Presidente. Il Collegio dura in carica 1 anno ed è rieleggibile.

Esso deve controllare l'amministrazione; vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto; accertare la regolare tenuta dei conti e la consistenza di cassa; verbalizzare gli accertamenti.

Il Collegio ha diritto di intervenire alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo previo avviso ed esprimere pareri. Deve convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano i Consiglieri. Deve esporre le relazioni sull'andamento finanziario della Compagnia a tutti gli organi sociali.

ART. 25

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Essi nominano nel proprio ambito il Presidente. Durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Tutte le controversie tra la Compagnia ed i Soci, o tra questi, riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dello Statuto, regolamenti, delibere degli organi sociali legalmente prese, devono essere rimesse alla decisione insindacabile dei Probiviri i quali, nel decidere, devono risalire allo spirito dello Statuto, espressione della volontà dell'Assemblea.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Le decisioni sono prese con dispensa da ogni formalità ed il Collegio decide quale arbitro amichevole compositore.

ART. 26

PATRIMONIO

Il patrimonio della Compagnia è costituito:

- dalle riserve esistenti alla fine di ciascun esercizio;
- dai lasciti e donazioni, da somme, beni ed attività che, a giusto titolo, provengono alla Compagnia;
- da erogazioni straordinarie, con indicazione della relativa finalità;

- da attrezzature diverse e premi;
- dai beni mobili e immobili di sua proprietà acquistati a qualsiasi titolo. In caso di scioglimento della Compagnia, l'eventuale patrimonio residuo, ad eccezione dei beni acquistati personalmente dai Soci, sarà devoluto ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2000 e successive modifiche ed integrazioni, al Centro Sportivo Italiano (CSI) Comitato Provinciale di Gorizia.

I beni mobili ed immobili acquistati personalmente dai Soci rimangono di proprietà degli stessi sebbene dati in uso alla Compagnia. Il Socio proprietario del bene dato in uso può riservarsi sullo stesso eventuali privilegi secondo quanto concordato, purché non in contrasto con gli interessi della Compagnia. Il Socio ed i Soci interessati vengono privati del diritto di voto quando si tratti di deliberare sull'uso del bene di loro proprietà. La Compagnia, previo parere del Consiglio Direttivo può rilevare con fondi propri tali beni.

ART. 27

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese giustificate.

ART. 28

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Compagnia, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 29

La quota o il contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte non è trasmissibile né rivalutabile.

ART. 30

L'esercizio finanziario inizia il 1° Novembre e termina il 31 Ottobre di ogni anno.

ART. 31

Il distintivo, o altre insegne della Compagnia, vengono determinati dal Consiglio Direttivo.

ART. 32

Il presente Statuto sociale entra in vigore dal momento della proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci ed abroga ogni precedente Statuto.

ART. 33

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di Associazione, alle norme generali del Regolamento del CONI e delle Federazioni Sportive.